

Legge regionale 25 febbraio 1983 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/05/1985

Applicabilità della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica).

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Modificato il titolo della legge da art. 11, secondo comma, L. R. 42/1984

2 Legge abrogata implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985

3 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 1

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 42/1984

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985

3 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985

2 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.